



CIRCOLARE INFORMATIVA 14/92

Milano, 2 Aprile 1992

OGGETTO: Trasmettiamo comunicazioni dell' ABI relative a:
a) Legge n. 154 del 17.2.1992
b) Decreto del Ministro del tesoro del 19.12.1991

**Il Segretario Generale
Prof. A. Carretta**

DISTRIBUZIONE:

ABF FACTORING
BAI FACTORING
BARCLAYS FACTORING
BN FACTORING
BOLEFIN FACTOR
CARIPUGLIA FINANZIARIA
CBI FACTOR
CENTRO FACTORING

COFIRI FACTOR
COMIT FACTORING
CREDIT FACTORING
DESIO E BRIANZA FACTORING
FACTOR INDUSTRIALE
FACTORIT
FARMAFACTORING
FINE FACTORING
FIN-ECO FACTORING
FINROMA
FIRST CHEMICAL FACTORING
FISCAMBI FACTORING
GEFACTOR
GENERAL FACTOR
I.F.I.S. FACTORING
IFITALIA

MEDIOFACTORING
MONTE PASCHI FACTOR
OLIVETTI FINFACTORING
RCS FACTOR
RIESFACTORING
SANPAOLO FACTORING

SAVAFACTORING

SELEFACTOR
SERFACTORING
SIFIND
SOPAFACOR
SPEI FACTORING
SUD FACTORING
TIRRENA PROFESSIONAL FACTOR
UFB FACTORING ITALIA
VENETA FACTORING

DOTT. SINNONA
DOTT. RATTI
DOTT. VINCENT
DOTT. CORAGGIO
DOTT. FERRONI
RAG. RUFFINO
AVV. BONDIOI
DOTT. GUIDUCCI
AVV. DEL FRATE
DOTT. LENCI
SIG. INGRASSIA
DOTT. LOCONSOLE
RAG. BARBIERI
RAG. REALI
DOTT. FILIPPI
DOTT. IANTOSCA
DOTT. AMBROSIO
RAG. FACCHETTI
DOTT. VAZZA
RAG. CARATI
DOTT. BURCHI
DOTT. ROVELLI
RAG. CASAMASSIMA
DOTT. BADOGLIO
AVV. SCIUME'
DOTT. MUSSO
DOTT. CALLIGARO
DOTT. TANSINI
RAG. ZUIN
DOTT. SAMAJA
DOTT. BONAZZOLI
RAG. DE PALO
SIG. HAIM
DOTT. SSA FERRO MILONE
DOTT. FURLOTTI
DOTT. BUGLIONI DI MONALE
DOTT. GUIDORIZZI
DOTT. CAMBRIANI
DOTT. CREMA
DOTT. DE SIMONE
DOTT. PRINCIPE
DOTT. GRECO
DOTT. VITTORI
DOTT. CANETTA
DOTT. BARBUI

*Presidenza e Segreteria:
Via Cerva, 9 - 20122 Milano MI
Telefono: (02) 76020127 - Telefax: (02) 76020159*

*Sede legale:
Via della Posta, 3 - 20123 Milano MI*

Codice Fiscale 97067880159 - Partita I.V.A. 10316950152

PROMEMORIA

Misure urgenti per il coordinamento della lotta contro la delinquenza di tipo mafioso (pos. 201)
Decreto del Ministro del tesoro del 19 dicembre 1991

Il 31 gennaio scorso, si e' tenuta presso la sede dell'Associazione Bancaria Italiana, una riunione organizzata d'intesa con l'Assilea e l'Assifact, con le societa' di leasing e di factoring - cui hanno partecipato i rappresentanti indicati nell'elenco allegato - per esaminare le problematiche relative all'applicazione del decreto del Ministro del tesoro del 19 dicembre 1991, contenente le modalita' di attuazione dell'art. 2 della legge 5 luglio 1991, n. 197.

1.1. Una delle piu' rilevanti innovazioni del decreto sopra citato e' costituita dall'introduzione tra i mezzi di pagamento - la cui movimentazione, se d'importo superiore a 20 milioni di lire, da' luogo all'annotazione sul registro di cui all'art. 13 della legge 6 febbraio 1980, n. 15 (sostituito dall'art. 2 della legge n. 197/1991) - degli "ordini di accreditamento o di pagamento". Peraltro, la riportata disposizione non riguarda direttamente le societa' di leasing e di factoring, giacche' essa si riferisce esclusivamente alle operazioni di moneta scritturale effettuate su conti correnti che rappresentino un trasferimento di flussi finanziari tra soggetti diversi. La norma, quindi, presuppone l'incardinazione presso l'intermediario di rapporti della specie.

In proposito e' stato sollevato il problema se, dovendo la societa' richiedere un accreditamento a favore di un soggetto diverso dal suo creditore, essa debba procedere all'annotazione della predetta richiesta. Non trattandosi di un'operazione rientrante nell'ambito dell'art. 1 della legge n. 197/1991 (che si riferisce al denaro contante ed ai titoli al portatore), e' stato convenuto che per consentire la rilevazione della transazione in questione, nell'ordine di accreditamento la societa' evidenzi la qualifica di ordinante del suo originario creditore.

1.2. Le societa' di leasing e di factoring, peraltro, sono obbligate a riportare sul registro in questione le movimentazioni con gli altri mezzi di pagamento specificati nel decreto in esame, e cioe' il denaro contante ed i vari tipi di assegni e vaglia. Poiche' allo stato non puo' essere riconosciuto alle predette societa' la qualifica di intermediari abilitati (essa infatti

sara' attribuita solo a quei soggetti che verranno iscritti nell'apposito elenco previsto dall'art. 7, comma 1, della legge n. 197/1991), alle indicate registrazioni esse debbono procedere ancorche' le operazioni siano poste in essere con gli altri soggetti indicati nel capo 1 del provvedimento in esame, essendo l'esclusione degli obblighi di che trattasi limitata alle operazioni ed ai rapporti tra gli intermediari abilitati (cfr. capo 2.5, 1° capoverso).

Al riguardo e' stato ricordato come, in ordine alle modalita' di identificazione, il decreto in esame (ripetendo una prescrizione contenuta nel pregresso decreto del 4 luglio 1990) al capo 4.1, 3° capoverso, consente nelle ipotesi di operazioni effettuate per corrispondenza di attribuirle all'intestatario del rapporto cui le operazioni stesse si riferiscono. Un'innovazione rispetto alla citata normativa del luglio 1990 e' la prescrizione (introdotta su richiesta dell'Associazione), di particolare rilevanza per le societa' di factoring, per la quale "nel caso di invio per corrispondenza di mezzi di pagamento ad estinzione, parziale o totale di crediti ceduti, l'operazione va riferita al soggetto indicato come debitore negli atti o documenti idonei a comprovare la cessione che si trovino in possesso dell'intermediario" (capo 4.1, 4° capoverso, 2° periodo).

2. In relazione al capo 2.3, e' stato sottolineato come il testo in discussione specifichi che la rilevazione in questione non deve essere effettuata automaticamente al verificarsi delle condizioni previste, ma solo quando l'esistenza di un'operazione frazionata "si puo' desumere". Cio' significa che l'ambito di applicazione della disposizione in esame viene circoscritta alle sole ipotesi in cui, per le circostanze e modalita' con cui le singole operazioni sono compiute, possa presumersi che si tratti di comportamenti volti ad eludere i controlli previsti dalla legge. Per converso, le registrazioni di che trattasi non vanno effettuate nelle ipotesi non rispondenti ai requisiti sopra descritti.

Inoltre, con riferimento all'obbligo (posto dallo stesso capo 2.3, 2° capoverso) per gli intermediari di mettere a disposizione del personale incaricato "strumenti tecnici idonei a conoscere in tempo reale le operazioni eseguite dal cliente presso la stessa dipendenza dell'ente o dell'istituto nel giorno delle operazioni e nei giorni lavorativi ricompresi nei sette giorni precedenti", e' stato osservato che la concreta determinazione di detti strumenti e' lasciata alla discrezionalità di ciascuno degli intermediari.

Alla luce di quanto sopra esposto, e' stato discusso se vada censito ai fini in esame il pagamento, effettuato in piu' soluzioni nel corso di una stessa settimana, di una medesima rata di leasing o di un'unica obbligazione; nonche' se costituisca operazione frazionata la cessione da parte di diversi soggetti di crediti vantati nei confronti di uno stesso debitore. Mentre la prima delle suddette ipotesi rientra nell'ambito di applicazione

del disposto in esame, l'altra, invece, appare ad esso estraneo in quanto si tratta di atti compiuti da soggetti diversi.

3.1. Il capo 2.4, al 4° capoverso, precisa che "l'espressione 'altro rapporto continuativo' va intesa nel senso di un unico rapporto contrattuale di durata, rientrante nell'esercizio dell'attività istituzionale dell'intermediario, che possa dar luogo a più operazioni di versamento, prelievo o trasferimento di denaro o di altri valori".

Al riguardo è stato puntualizzato che i contratti di acquisto che le società di leasing sottoscrivono in relazione ai beni da conferire in locazione finanziaria, non vanno registrati in quanto non danno luogo alle movimentazioni sopra descritte; maggiori perplessità sono state sollevate, invece, per i contratti di appalto che le predette società concedono per l'acquisto dei beni potendo essi rientrare nell'ambito dell'attività istituzionale. È stato altresì convenuto che nei rapporti di factoring è sufficiente registrare il solo cedente, e non anche il debitore ceduto, valutandosi i pagamenti effettuati da quest'ultimo quali atti di esecuzione del contratto instaurato dall'intermediario (cessionario) con il creditore cedente.

3.2. Il momento nel quale occorre procedere alle annotazioni sul registro di cui all'art. 13 legge n. 15/1980, è quello del perfezionamento del contratto, non apparendo rilevante la richiesta del cliente di sottoscrivere il contratto di leasing o di factoring che si configura come un mero atto unilaterale.

3.3. Sempre con riguardo ai rapporti continuativi, è stato osservato come occorra annotare anche gli estremi del documento d'identificazione (secondo quanto precisato dal 3° alinea del 1° capoverso del capo 3); detti documenti sono solo quelli rilasciati da pubbliche amministrazioni e recanti la firma e la fotografia dell'interessato come si evince dal T.U. di Pubblica sicurezza (cfr. gli artt. 292 e 293 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773). Inoltre, nel caso di persone giuridiche, bisogna riportare anche i dati relativi a colui che agisca per le stesse (legale rappresentante o procuratore speciale), come risulta dal combinato disposto del 1° periodo ("le complete generalità ed il documento di identificazione di chi effettua l'operazione, nonché le complete generalità dell'eventuale soggetto per conto del quale l'operazione stessa viene eseguita devono (...) essere inseriti (...) in un unico archivio") e del 5° periodo del comma 4, dell'art. 13 della legge n. 15/1980 ("gli stessi dati compreso il codice fiscale verranno acquisiti a decorrere dal 1° gennaio 1992 in sede di accensione di ogni conto deposito, o altro rapporto continuativo").

Nel caso che società, già titolari di rapporti, siano interessate da fusioni, è stato ritenuto che bisognerebbe rinnovare le registrazioni relative ai predetti rapporti, creandosi comunque un nuovo soggetto giuridico.

4.1. L'ultimo capoverso del capo 4.1 precisa che i "dati identificativi relativi all'accensione di conti, depositi o altri soggetti continuativi devono essere acquisiti in presenza del titolare del rapporto o del suo mandatario".

Al riguardo, considerato che la norma ha inteso vietare l'identificazione "per corrispondenza", è stato sollevato il dubbio se qualora la società di leasing o di factoring per la conclusione dei rapporti in questione si avvalga di un mandatario (cui non vada riconosciuta la qualifica di intermediario), questi debba necessariamente essere un soggetto legato al mandante da un rapporto qualificato e che svolga professionalmente l'attività richiestagli.

Infatti, la normativa in esame stabilisce espressamente il principio (cfr. art. 13, comma 1, legge n. 15/1980) che gli oneri in parola debbono essere assolti dallo stesso intermediario, ponendo un'unica eccezione per gli enti assicurativi che possono procedere all'assunzione dei dati in questione attraverso "agenti e (...) altri collaboratori autonomi" (art. 13, comma 4, legge n. 15/1980). In tale contesto, un'interpretazione volta ad estendere la portata dell'indicata eccezione a soggetti non qualificati nel senso anzidetto, appare in contrasto con la lettera e la ratio della normativa in esame, per cui i diversi coadiutori esterni di cui le società in questione si servono (i c.d. segnalatori o procacciatori d'affari, ecc.), non possono assolvere agli adempimenti di identificazione dovendo essi essere demandati ad un dipendente della società stessa.

Come richiesto dai partecipanti, l'Associazione provvederà a richiedere chiarimenti al riguardo ai competenti organi.

Nei casi in esame comunque - e' stato altresì sottolineato - ancorché l'identificazione venga effettuata da soggetto non appartenente all'organizzazione dell'intermediario, l'onere della registrazione e della conservazione dei dati ricade su quest'ultimo.

4.2. Qualora la società di leasing o di factoring si serva per la conclusione dei suoi rapporti di un intermediario, si pone il problema su chi debba ricadere l'onere di procedere alle relative registrazioni.

Infatti - come evidenziato nel corso di un'ampia ed articolata discussione - potrebbe ritenersi applicabile il 4° capoverso del capo 4.2 ("Allo scopo di evitare duplicazioni di registrazio-

ni, agli adempimenti in parola deve attendere unicamente l'intermediario che viene in contatto con la clientela, anche se la relazione viene instaurata per conto di altri operatori tenuti agli obblighi di legge") per cui la società emittente non sarebbe tenuta a registrare i dati in questione dovendovi provvedere esclusivamente il soggetto che ha agito per suo conto.

Peraltro l'applicazione anche nelle ipotesi in esame del principio per il quale gli obblighi di identificazione e registrazione devono essere assolti dal medesimo soggetto, porterebbe alla conseguenza che intermediari che hanno instaurato rapporti continuativi, non avrebbero il possesso dei dati ad essi relativi, il che parrebbe non conforme alla normativa in esame per la quale sugli stessi soggetti ricade non solo l'onere di conservare tali dati per dieci anni sugli archivi prescritti, ma anche quello di mantenere (ex art. 2220 c.c.) per lo stesso periodo la documentazione cartacea ad essi sottostante (cfr. il capo 4.2, 5° capoverso).

Come richiesto dai partecipanti, anche su tale problematica l'Associazione provvederà ad acquisire l'orientamento dei competenti organi.

5.1. Per i contratti continuativi in essere al 1° gennaio 1992, occorre procedere all'integrazione dei dati entro il 31 dicembre dello stesso anno (capo 3, 4° capoverso).

Al riguardo è stato reso noto che l'Associazione provvederà a richiedere alle competenti Autorità di specificare che per essi non è necessario registrare anche gli estremi del documento, in considerazione del fatto che l'assunzione di tale dato appare connessa all'attività di identificazione, per cui esso non andrebbe acquisito laddove la predetta attività si sia già compiuta.

Considerato che (come sopra accennato) nei rapporti costituiti da persone giuridiche bisogna assumere anche i dati relativi al legale rappresentante, è stato avanzato il dubbio che per i contratti della specie già in essere al 1° gennaio 1992, sia necessario procedere all'integrazione in questione nei confronti di colui che, allo stato, ne abbia la rappresentanza, ancorché non effettui operazioni su di essi, trattandosi di rapporti comunque riferibili esclusivamente alla persona giuridica.

È stato, pertanto, convenuto di chiedere chiarimenti ai competenti organi; l'Associazione ha assicurato il suo interessamento.

5.2. La prescrizione del 2° periodo del 4° capoverso del capo 3 (per la quale "l'intermediario non dovrà eseguire operazioni disposte dopo tale data dal cliente, che non abbia reso possibile l'integrazione dei dati") non fa divieto alle società di leasing

e di factoring di accettare pagamenti dal soggetto che non abbia provveduto a fornire i dati richiesti dalla normativa in esame (non trattandosi di operazioni disposte dalla clientela), ma importa per costui l'effetto negativo di non poter pretendere il compimento di atti nel suo interesse dalle società stesse.

6.1. Per quanto concerne le modalità di registrazione, il capo 5, 1° capoverso prescrive che i dati relativi alle operazioni ed ai rapporti dovranno risultare da appositi registri le cui formalità di tenuta, se su supporto cartaceo, sono indicate nel 2° capoverso dello stesso capo 5.

Al riguardo è stato osservato che tali registri possono essere formati anche da fogli mobili e ne possono, presso ciascun ufficio, essere istituiti più di uno in relazione alla tipologia delle diverse operazioni o contratti da censire; non è invece stato giudicato conforme al dettato normativo tenere i registri in questione in forma accentrata prima della costituzione dell'archivio unico. Così si deduce, infatti, sia dal 3° periodo del comma 5 dell'art. 13 ("Sino alla costituzione del suddetto archivio, (...) le informazioni (...) devono risultare da apposito registro") che dal 2° capoverso del capo 5 (che prevede la firma dei fogli dei suddetti registri anche da parte "del responsabile dell'ufficio" e cioè della stessa persona che ha proceduto all'acquisizione dei dati).

Inoltre, se le predette scritture sono formate dai tabulati dei terminali, occorre procedere alla stampa degli stessi giornalmente, dovendo la registrazione essere contestuale alla identificazione. Ciò, del resto, risulta anche dal tenore letterale del 1° capoverso del capo in esame che impone l'uso delle scritture in questione "fino alla costituzione dell'archivio informatico", per cui la facoltà di tenere le annotazioni di che trattasi "anche a mezzo di sistemi elettrocontabili", va intesa come possibilità di non raccogliere i fogli stampati dai terminali in registri, purché essi siano almeno numerati per assicurare che non vengano successivamente sostituiti.

6.2. Sempre con riferimento alla modalità di registrazione è stato altresì chiarito che i dati raccolti per i rapporti già in essere alla data di costituzione dell'archivio unico a livello di intermediario, non andranno in esso riversati considerato che il citato 3° periodo del comma 5 dell'art. 13 espressamente dispone in tal senso. In pratica, tale problema risulta irrilevante giacché il 6° capoverso del capo 4.2 espressamente consente di utilizzare "archivi informatici, diversi dall'archivio informatico unico, a condizione che sia comunque assicurata la possibilità di trarre evidenze aziendali integrate". In base alla citata disposizione (introdotta su richiesta dell'Associazione), l'archivio va inteso come complesso logico di dati inerenti una predeterminata materia, per cui gli istituti potranno mantenere gli estremi relativi ai rapporti in esame sulla propria anagrafia generale

della clientela, purché le informazioni in essa contenute siano elaborabili in modo tale da permettere di trarre da essa quelle di cui alla normativa in discussione ("evidenze aziendali integrate").

7. A margine è stato sollevato il dubbio se, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 197/1991 (che consente il trasferimento effettuato a qualsiasi titolo fra soggetti diversi di titoli al portatore, per importi superiori a 20 milioni di lire, solo per il tramite di intermediari abilitati) le società di leasing e di factoring (che non rivestono - come accennato - la predetta qualifica) possono accettare la costituzione in pegno di titoli della specie. È stata espressa l'opinione che dette operazioni debbono essere compiute per il tramite dei soggetti elencati nelle lettere da a) a l) del capo 1, in considerazione che nel caso in esame si realizza un trasferimento del possesso dei titoli.

Allegato

Prot. Roma,
LG/ 001835 10 FEB 92

AI COMPONENTI LA COMMISSIONE LEGALE

Misure urgenti per il coordinamento della lotta contro la delin-
quenza di tipo mafioso (pos. 201)
Decreto del Ministro del tesoro del 19 dicembre 1991

Si invia in allegato copia del verbale della riunione della Commissione Legale, tenutasi il 10 gennaio scorso presso la sede dell'Associazione, nella quale sono state esaminate le problematiche applicative attinenti il decreto a margine.

Nel ringraziare per la collaborazione prestata, si inviano distinti saluti.

LA DIREZIONE

Sergio Bianchi

Allegato

PROMEMORIA

Misure urgenti per il coordinamento della lotta contro la delinquenza di tipo mafioso (pos. 201)
Decreto del Ministro del tesoro del 19 dicembre 1991

Il 10 gennaio scorso, si e' tenuta, presso la sede dell'Associazione, una riunione della Commissione Legale - cui hanno partecipato i rappresentanti indicati nell'elenco allegato - per esaminare le problematiche relative all'applicazione del decreto del Ministro del tesoro del 19 dicembre 1991, contenente le modalita' di attuazione dell'art. 2 della legge n. 197/1991.

1. In ordine al capo 1 "soggetti tenuti agli obblighi di identificazione e di registrazione", e' stato osservato come non si presti ad univoca individuazione la categoria degli "uffici della pubblica amministrazione", potendo l'ambito della medesima essere riferito solo all'apparato del potere esecutivo, ovvero essere esteso anche a tutti gli altri enti di diritto pubblico. Detta problematica potra' essere risolta solo da un provvedimento di carattere normativo; al riguardo e' stato reso noto che l'Ufficio Italiano dei Cambi ha allo studio la predisposizione di un elenco degli uffici della pubblica amministrazione rientranti nella disposizione in esame.

Incertezze insorgono altresì con riferimento ai soggetti di cui alla lett. m) (intermediari che hanno per oggetto prevalente o che comunque svolgono in via prevalente una o più delle attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, compresa la locazione finanziaria, assunzione di partecipazione, intermediazione in cambi, servizi di incasso, pagamento e trasferimento di fondi anche mediante emissione e gestione di carte di credito), non essendo ancora disponibile l'elenco degli intermediari operanti nel settore finanziario tenuto dal Ministro del tesoro (ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge n. 197/1991). Tale elenco, peraltro - e' stato preannunciato - dovrebbe, in tempi brevi, essere diffuso dal Ministero del tesoro.

Sempre con riguardo agli intermediari abilitati e' stato rilevato come tale qualifica non possa essere riconosciuta anche alle banche operanti all'estero; peraltro, attesi i problemi operativi che al riguardo si pongono, l'Associazione ha assicurato

che rappresenterebbe nuovamente la questione alla Banca d'Italia.

2.1 Il capo 2.1 del decreto individua tra i mezzi di pagamento - la cui trasmissione o movimentazione, ove si tratti di importi superiori a 20 milioni di lire, dà luogo all'obbligo di annotazione sul registro di cui al menzionato art. 13 - oltre al denaro contante ed ai vari tipi di assegni e vaglia, anche "gli ordini di accreditamento o di pagamento (es. bonifici bancari e "vouchers" collegati all'uso di carte di credito o di pagamento)".

In proposito è stato osservato come l'estensione dell'obbligo di registrazione anche a detti ordini potrebbe essere in contrasto con il disposto dell'art. 2 della legge n. 197/1991, avendo esso eliminato ogni riferimento testuale ad un obbligo in tal senso. In questa prospettiva, è stata avanzata l'ipotesi che "gli ordini di accreditamento o di pagamento" contemplati dalla disciplina in parola siano solo quelli richiesti per contanti dalla clientela e sottoposti al regime di cui all'art. 1, commi 1-bis e 1-ter della legge n. 197/1991.

La riportata interpretazione, tuttavia, non è stata condivisa: infatti dette operazioni, in quanto effettuate per contanti, sono già sottoposte a registrazione, per cui la prescrizione in esame - risolvendosi nell'obbligo di riportare anche il nome del beneficiario e delle banche intermediarie - sarebbe sostanzialmente inutile. Inoltre, i bonifici sono contemplati nel decreto solo come una delle possibili operazioni rientranti nell'ambito della più ampia categoria degli "ordini di accreditamento o di pagamento".

L'esatto contenuto della predetta categoria non appare chiaramente definito nel provvedimento in esame. Ed invero - come emerso dall'ampio ed approfondito dibattito sviluppatosi al riguardo - l'espressione "ordini di accreditamento o di pagamento" sembrerebbe riferirsi a qualsiasi operazione di moneta scritturale effettuata sui conti della clientela, ancorché essa rappresenti solo una modificazione strutturale del patrimonio dell'ordinante e non già un effettivo incremento o depauperamento del patrimonio stesso. D'altra parte, i dati da registrare per i predetti ordini (generalità e documento di identificazione dell'ordinante, generalità del beneficiario ed indicazione degli intermediari che danno attuazione all'operazione: capo 3, 1° capoverso, 5° alinea), farebbero presupporre che si tratti esclusivamente di quelli che realizzano un trasferimento di flussi finanziari tra soggetti diversi. In tal senso, del resto, deporrebbe anche la ratio degli obblighi di registrazione posti dall'art. 13 della legge n. 15/1980.

Conseguentemente, in base alla prima delle riportate opinioni, sarebbero sottoposte alle formalità di che trattasi oltre alle operazioni in moneta scritturale che costituiscono un trasferimento tra soggetti diversi (ad esempio: mutui, pagamento di

ricevute bancarie, addebiti preautorizzati in conto, ecc.) anche quelle di addebitamento o accreditamento in conto corrente per acquisto, vendita e rinnovo di titoli; queste ultime operazioni, invece, rimarrebbero escluse dall'ambito di applicazione della disposizione in parola alla luce delle conclusioni della seconda delle ipotesi sopra prospettate.

A parere dei partecipanti, l'annotazione dei bonifici va effettuata sia dalla banca dell'ordinante che da quella del beneficiario, non essendo stata condivisa l'interpretazione per la quale la previsione dell'ultimo capoverso del capo 1 - che impone la registrazione a carico della banca del beneficiario operante nel territorio nazionale dei bonifici provenienti dall'estero - autorizzerebbe, a contrariis, ad escluderla per quelli effettuati tra aziende situate nell'ambito dei confini dello Stato. Infatti, il significato della cennata disposizione è solo quello di precisare che la scritturazione in parola deve essere compiuta anche qualora il bonifico provenga da soggetto che, operando all'estero, non è tenuto agli adempimenti in questione.

2.2 Il capo 2.2 impone la registrazione del trasferimento, "effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi" di titoli al portatore d'importo complessivamente superiore a 20 milioni di lire (cfr. art. 8, comma 2, della legge n. 197/1991). È stato pertanto posto il problema se realizzi la fattispecie normativa il deposito presso un'azienda di credito di titoli della specie, ovvero il loro ritiro da parte del cliente.

2.3 In relazione al punto 2.3, è stato rilevato come il testo in discussione specifici, in analogia alla nuova dizione dell'art. 13 della legge n. 15/1980, che la rilevazione in questione non deve essere effettuata automaticamente al verificarsi delle condizioni previste, ma solo quando l'esistenza di un'operazione frazionata "si può desumere". Ciò significa che l'ambito di applicazione della disposizione in esame viene circoscritta alle sole ipotesi in cui, per le circostanze e modalità con cui le singole operazioni sono compiute, possa presumersi che si tratti di comportamenti volti ad eludere i controlli previsti dalla legge. Per converso, le registrazioni di che trattasi non vanno effettuate nelle ipotesi non rispondenti ai requisiti sopra descritti (si pensi, ad esempio, ai versamenti giornalieri degli esercizi commerciali, ecc.).

Ai fini della predisposizione degli "strumenti tecnici" di cui al comma 3 dell'art. 13 della legge n. 15/1980, la riportata definizione di operazione frazionata sembrerebbe postulare la preventiva evidenza di tutte le operazioni indipendentemente dal loro importo, ancorché non incidenti su rapporti di conto (si pensi, ad esempio, alle richieste di assegni circolari effettuate per cassa, alle operazioni di cambio di valuta estera, ecc.). Al fine di risolvere i diversi problemi operativi e gestionali che al

riguardo si pongono, verra' costituito un apposito gruppo di lavoro che elabori soluzioni uniformi per il settore.

2.4 Con riferimento al cennato capo 5, 1° capoverso - per il quale gli obblighi di identificazione e registrazione non sussistono per le operazioni ed i rapporti posti in essere tra gli intermediari abilitati - e' stata riproposta la problematica - gia' dibattuta con l'entrata in vigore della legge n. 197/1991 (cfr. la lettera ABI prot. LG/6445 del 25 luglio 1991) - se, alla luce delle modificazioni apportate all'art. 13 della legge n. 15/1980 dalla normativa in commento, sul registro di cui alla citata norma debbano essere riportati anche gli assegni bancari pervenuti da banche corrispondenti per l'estinzione.

In particolare, e' stato sollevato il dubbio se, avendo disposto il decreto in esame l'annotazione degli "ordini di accreditamento o di pagamento" sia da parte della banca dell'ordinante che di quella del beneficiario, cio' debba, per analogia, portare alla registrazione anche degli assegni estinti. Secondo tale prospettiva, infatti, il provvedimento ministeriale avrebbe esteso la portata dell'art. 13, imponendo l'iscrizione sul registro in parola anche delle operazioni compiute tra intermediari per conto della clientela (oltre a quelle effettuate direttamente dalla stessa), per cui sarebbe superata l'interpretazione, formatasi alla luce dei decreti del 3 maggio e 4 luglio 1990, per la quale gli assegni bancari vengono registrati soltanto al momento della negoziazione allo sportello da parte dei portatori.

3. La normativa di attuazione non risolve le problematiche connesse all'assunzione del codice fiscale, sia in relazione ai rapporti continuativi - per i quali in talune particolari ipotesi (soggetti esteri; residenti temporanei, ecc.) cio' si appalesa operativamente di particolare difficolta' - che alle operazioni in contanti per le quali detto dato deve essere registrato "quando attribuibile" (capo 3, 3° e 4° capoverso).

Secondo quanto in proposito riferito, tali questioni sono state rappresentate al Ministero delle Finanze che dovrebbe emanare una specifica regolamentazione al riguardo.

4.1 In ordine ai conti, depositi e rapporti continuativi - per i quali, se costituiti dal 1° gennaio 1992 occorre assumere i dati identificativi di colui che procede all'accensione, ivi compreso il codice fiscale, mentre se gia' in essere alla data sopra indicata bisogna regolarizzare con i predetti dati entro il 31 dicembre 1992 - e' stato chiarito che nell'ambito dei rapporti di che trattasi rientrano anche i mutui ed i finanziamenti e che vanno acquisiti anche gli estremi del documento di identificazione.

4.2 L'ultimo capoverso del capo 4.1 precisa che i "dati identificativi relativi all'accensione dei conti, depositi o altri rapporti continuativi devono essere acquisiti in presenza del titolare del rapporto o del suo mandatario".

Al riguardo è stato osservato che dovrà essere modificata la prassi di far curare la stipula dei contratti da terzi non legati da alcun rapporto con la banca. Infatti nelle ipotesi in esame non sembra possibile ricorrere al principio (posto dal capo 4.2, 4° capoverso) per il quale allo scopo di evitare duplicazioni di registrazione agli adempimenti in questione "deve attendere unicamente l'intermediario che viene in contatto con la clientela anche se la relazione viene instaurata per conto di altri operatori tenuti agli obblighi di legge", giacché nella fattispecie ipotizzata i terzi che assumerebbero i dati non sono intermediari abilitati, come invece presuppone la citata disposizione.

4.3 I dati relativi ai nuovi rapporti devono essere riportati sul registro di cui all'art. 13, legge n. 15/1980, fino a quando non verrà costituito l'archivio unico informatico (capo 5°, 1° capoverso). In proposito è stato sottolineato che in ordine alle modalità di tenuta il decreto non pone alcuna limitazione, onde essi possono essere istituiti presso ciascun operatore di sportello ovvero ne può essere formato uno per ciascuna dipendenza. Inoltre, detti registri possono essere anche a fogli mobili, purché siano rispettate le formalità indicate nel 2° capoverso del capo 5°. I dati riportati sui registri in questione - siano essi cartacei (capo 5°, 1° capoverso) che su supporto informatico (capo 4.2, 5° capoverso) - vanno conservati per dieci anni, dall'effettuazione delle operazioni ovvero dalla costituzione dei conti, depositi o rapporti continuativi; al riguardo, poiché il citato 5° capoverso del capo 4.2 stabilisce che "resta fermo ogni altro obbligo relativo alla conservazione dei documenti", è stato chiarito che gli obblighi di conservazione posti dalla normativa in esame non esauriscano quelli derivanti dall'art. 2220 c.c..

Poiché l'ultimo capoverso del predetto capo precisa che "i dati anagrafici e gli altri dati identificativi dei conti, depositi o altri rapporti continuativi, possono anche essere contenuti in archivi informatici, diversi da quello unico, "a condizione che sia comunque assicurata la possibilità di trarre evidenze aziendali integrate", è stata sollevata l'ipotesi che, sin d'ora (benché l'archivio unico centralizzato non sia costituito) sia possibile trattenere i dati in questione sull'archivio anagrafico generale della clientela - che di regola le aziende tengono già in modo informatizzato - atteso che da essi è possibile elaborare le evidenze richieste, e che la predetta anagrafica generale verrà poi utilizzata ai fini indicati dalla prescrizione in esame. L'Associazione, come richiesto dai partecipanti, provvederà ad acquisire l'opinione della Banca d'Italia e dell'Ufficio Italiano dei Cambi al riguardo.

4.4 Sempre con riferimento alla conservazione dei dati, e' stato precisato che i registri concernenti le operazioni di ordini di accredito o di pagamento effettuate con modalita' automatizzate o originate da procedure elettroniche (RI.BA, R.I.D., MAV, ecc.), possono essere tenuti in forma accentrata presso il centro elettronico, essendo questo quello che procede alle rilevazioni di che trattasi. Poiche' detti registri sono costituiti dai tabulati stampati dall'archivio informatico, e' stata avanzata l'ipotesi che, fin d'ora le aziende possano trattenere i dati in questione solo sulla memoria del predetto archivio informatico, essendo, del resto, possibile procedere in qualsiasi momento alla stampa delle informazioni in questione. Come richiesto dai partecipanti, l'Associazione rappresentera' la suddetta problematica alla Banca d'Italia ed all'Ufficio Italiano dei Cambi.

5. Poiche' sulle problematiche relative alla registrazione degli addebiti e degli accrediti per acquisto, vendita o rinnovo titoli, degli assegni pervenuti per l'estinzione da aziende corrispondenti, e del deposito o ritiro di titoli al portatore (cfr. par. 2.1, 2.2 e 2.4), non si e' giunti ad unanimi conclusioni, e' stato convenuto che su di esse appare utile, da parte dei rappresentanti della Commissione, un'ulteriore riflessione; pertanto, l'Associazione inviera' un telex ai componenti della Commissione stessa, per assumere il loro definitivo orientamento al riguardo.

6. Esaurita la discussione sulla normativa di attuazione, sono state affrontate alcune questioni interpretative connesse alla legge n. 197/1991.

In primo luogo e' stato discusso se - alla luce della nota del Ministro del tesoro del 25 novembre 1991 (cfr. la lettera-circolare ABI, prot. LG/10000 del 29 novembre 1991) - sia possibile emettere assegni circolari intestati allo stesso richiedente privi della clausola di intrasferibilita'.

In proposito e' stato osservato che l'art. 1, comma 2, della - normativa in oggetto - per il quale gli assegni di importo superiore a 20 milioni di lire debbono recare la clausola di intrasferibilita' - concerne esclusivamente i titoli che vengono utilizzati per effettuare trasferimenti tra soggetti diversi, giacche' la necessaria esistenza di una transazione nel senso anzidetto e' esplicitata nel comma 1 dello stesso articolo in relazione ai trasferimenti di denaro contante, principio che non puo' non trovare applicazione laddove essi avvengano tramite assegni.

7. In relazione al disposto dell'art. 1, comma 2-bis della legge n. 197/1991 - per il quale "il saldo dei libretti di risparmio al portatore non puo' essere superiore a 20 milioni di lire" - e' stato chiarito che il suo mancato rispetto da parte dell'operatore bancario non comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 5, comma 1, della disciplina in parola, atteso che

tale articolo si riferisce alle infrazioni concernenti i limiti e le modalita' di trasferimento del denaro contante e di titoli al portatore superiore all'importo indicato (art. 1, commi 1 e 2). Peraltro, l'accertamento e la contestazione da parte del collegio sindacale di un siffatto comportamento, dovra' essere trasmesso entro dieci giorni al Ministro del tesoro (cfr. art. 10, legge n. 197/1991).

8. A margine, sempre in relazione alla legge n. 197/1991, ma con riferimento all'applicazione dell'art. 3 che prescrive la segnalazione delle operazioni "sospette" di costituire attivita' di riciclaggio, e' stato reso noto che presso il Ministero degli Interni e' stato costituito un gruppo di lavoro - al quale partecipa in rappresentanza del settore anche l'ABI ed altri esponenti di - che ha lo scopo di elaborare istruzioni operative per le segnalazioni di che trattasi.

9. Da parte di alcuni dei partecipanti e' stata manifestata l'opportunita' di dichiarare decaduto l'Accordo interbancario per l'identificazione della clientela, atteso che gli adempimenti in esso predisposti risultano quasi totalmente assorbiti da quelli derivanti dall'art. 13 della legge n. 15/1980. L'Associazione ha assicurato che detta problematica sara' sottoposta all'esame degli organi della stessa.

Allegato

COMMISSIONE LEGALE

ELENCO PARTECIPANTI ALLA RIUNIONE DEL 10 GENNAIO 1992

BANCO DI SICILIA

Avv. PALMERI

BANCA POP. EMILIA

Avv. MONTANARI

BANCA POP. NOVARA

Avv. CIGIOLOTTI

ISTITUTO FED. CREDITO AGRARIO
PIEMONTE, LIGURIA E VALLE D'AOSTA

Avv. CARRERA

ISTITUTO BANCARIO SAN PAOLO TORINO

Avv. RAVINALE
Dr. PREVOSTO
Dr.ssa SCHIAVO

BANCO AMBROSIANO VENETO

Avv. ROBINO

BANCO DI SANTO SPIRITO
GRUPPO CASSA RISPARMIO DI ROMA

Avv. CONSALVI
Dr. CASTRO

CASSA DI RISPARMIO DI VENEZIA

Avv. DUDAN

CASSA CENTRALE DI RISPARMIO V.E.
PER LE PROVINCE SICILIANE

Avv. RINI

CASSA DI RISPARMIO DI VERONA VICENZA
BELLUNO E ANCONA

Avv. AIROLDI

BANCA NAZIONALE AGRICOLTURA

Dr.ssa GUGLIELMI
Dr. TEMPERILLI

MONTE DEI PASCHI DI SIENA

Avv. GIULIETTI
Rag. BIANCHI

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO

Avv. MAGLIARI
Avv. MAZARA-GRIMANI
Dr. MEDICI

BANCA POPOLARE DI SONDRIO

CREDITO ITALIANO

BANCO DI ROMA

BANCO DI NAPOLI

ACRI

BANCA POP. DI MILANO

BANCA COMMERCIALE ITALIANA

CARIPLO - CASSA DI RISPARMIO DELLE
PROVINCIE LOMBARDE

BANCO DI SARDEGNA

CREDITO ROMAGNOLO

ASSOCIAZIONE FRA GLI ISTITUTI
REGIONALE DI MEDIOCREDITO

ASSOCIAZIONE NAZIONALE AZIENDE
ORDINARIE DI CREDITO

ASSOCIAZIONE NAZIONALE BANCHE
POPOLARI

BANCO LARIANO

CASSA DI RISPARMIO DI CALABRIA
E DI LUCANIA

CASSA RISPARMIO IN BOLOGNA

CASSA DI RISPARMIO DI TORINO

CASSA DI RISPARMIO DI PUGLIA

BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA

Dr. PIRAINO

Dr. QUARONI

Avv. ROSSI

Avv. GULIA

Dr. CERVO

Dr. LACAITA

Avv. PARRINI

Avv. DE LORENZO

Dr. RUGGERO

Dr. MURATORE

Dr. RIVA

Avv. SANNA

Avv. VALIGNANI

Dr. DE VITO

Dr. TRABATTONI

Dr. PIPITONE

Avv. CEPPETELLI

Dr. BERARDI

Avv. GIANNUZZI

Dr. PINI-UGOLINI

Dr.ssa BORDONE

Dr.ssa BOCCARDI

Avv. MASSARELLI

Avv. BRUNO

ISTITUTO MOBILIARE ITALIANO
BANCA POPOLARE DI BERGAMO
CREDITO EMILIANO
BANCA SELLA
ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA

Avv. DI PIETRO
Dr. NAVA
Dr.ssa PATRIGNANI
Dr. PRETTI
PROF. BIANCONI
DR. MAIMERI
DR.SSA POZNANSKI
Dr. BERTUCCELLI

Prot. Roma,
LG/ 001625 04 FEB 92

Prof. Alessandro CARRETTA
Segretario Generale
ASSIFACT

M I L A N O

Misure urgenti per il coordinamento della lotta contro la delin-
quenza di tipo mafioso (pos. 201)
Decreto del Ministro del tesoro del 19 dicembre 1991

Si fa riferimento alla riunione del 21 gennaio scorso, per
inviare il relativo verbale, contenente le considerazioni emerse
con riferimento alle problematiche applicative del provvedimento
in oggetto.

Si ringrazia per la collaborazione prestata e si inviano
distinti saluti.

LA DIREZIONE

Sergio Bianchi

Allegato

PROMEMORIA

Misure urgenti per il coordinamento della lotta contro la delinquenza di tipo mafioso (pos. 201)
Decreto del Ministro del tesoro del 19 dicembre 1991

Il 21 gennaio 1991, per esaminare le problematiche operative poste dal decreto del Ministro del tesoro del 19 dicembre 1991 - contenente le modalita' di attuazione dell'art. 2 della legge 5 luglio 1991, n. 197 - presso la sede dell'Associazione, si e' tenuta una riunione delle Associazioni di categoria degli intermediari finanziari non bancari, cui hanno partecipato:

Dr. Santoro	ASSORETI
Dr. Benvenuto e Dr. Parrella	ASSONIME
Dr. Lener	ASSOGESTIONI
Dr. Spessa e Dr.ssa Frascarelli	ASSOFIDUCIARIA
Dr. Nanni e Dr. Barbarotto	ANIA
Dr. Panzali e Dr. La Torre	ASSILEA
Dr. Bersani	ASSIFACT
Dr. Romagnoli	PROFIDI
Dr. Saracchi	CONFINDUSTRIA

nonche' il Prof. Bianconi e la Dr.ssa Poznanski per l'Associazione Bancaria Italiana.

1. Con riferimento al capo 2.1 del decreto in oggetto, che individua tra i mezzi di pagamento anche gli "ordini di accreditamento o di pagamento (es. bonifici bancari e "vouchers" collegati all'uso di carte di credito o di pagamento)", e' stato osservato come esso importi l'obbligo di annotazione sul registro di cui al menzionato art. 13 di qualsiasi operazione di moneta scritturale - d'importo superiore a 20 milioni di lire - che rappresenti un trasferimento di flussi finanziari tra soggetti diversi, effettuato su conti correnti. Non e' stata, infatti, condivisa l'opinione per la quale l'espressione normativa vada riferita alle richieste di addebito o di accredito provenienti dal titolare degli indicati conti, giacche' manca il coinvolgimento di "soggetti diversi".

La riportata disposizione presuppone l'incardinazione presso l'intermediario di un rapporto di conto corrente, per cui essa trovera' applicazione, nell'ambito dei soggetti elencati nel capo 1 non esercenti l'attivita' bancaria, esclusivamente nei confronti di quelli che intrattengano fra di loro rapporti ai sensi dell'art. 1852 c.c.; sono invece tenuti agli adempimenti di che

trattasi, gli enti creditizi presso i quali l'intermediario (non bancario) abbia costituito conti della specie.

Se, come accennato, occorre procedere alle annotazioni in questione solo per i trasferimenti (in moneta scritturale) fra soggetti diversi, ne dovrebbe conseguire - e' stato altresì sottolineato - che alle indicate formalità non dovrebbero essere soggetti i bonifici tra conti intestati al medesimo nominativo, nonché gli addebiti e gli accrediti a fronte dell'acquisto, vendita o rinnovo di titoli, realizzandosi in tali casi solo un mutamento strutturale nel patrimonio dell'interessato, e non già un depauperamento o un arricchimento del patrimonio stesso. Al riguardo, comunque, l'Associazione non mancherà di richiedere chiarimenti alle competenti Autorità.

Per gli intermediari non bancari rimane fermo l'obbligo di annotare le operazioni effettuate con gli altri mezzi di pagamento indicati dal decreto (denaro contante ed i vari tipi di assegni e vaglia), compiute con soggetti diversi da quelli abilitati, ancorché tenuti agli adempimenti in questione. Infatti il capo 2.5, 1° capoverso (diversamente da quanto previsto dal pregresso decreto del Ministro del tesoro del 4 luglio 1990), ha limitato l'esclusione delle registrazioni alle sole operazioni e rapporti "posti in essere tra gli intermediari abilitati di cui all'art. 4 della legge n. 197/1991".

2. Il capo 2.2 del decreto - ripetendo la dizione dell'art. 4, comma 1, della legge n. 197/1991 - prevede che debbano essere registrati i trasferimenti di denaro contante e di titoli al portatore nei quali gli intermediari abilitati agiscano da tramite "nei limiti delle proprie attività istituzionali".

La normativa d'attuazione non ha quindi risolto il problema di stabilire quali degli intermediari non bancari possono svolgere l'attività in questione, dovendosi cioè dedurre dalle funzioni dagli stessi svolte in base alle disposizioni di legge che li disciplinano, nonché dallo statuto di ciascuno di essi.

E' stata, pertanto, avanzata l'opportunità di interessare i competenti organi per più precise indicazioni al riguardo.

3. In relazione al capo 2.3 del decreto, e' stato osservato come il testo in discussione specifici che la rilevazione in questione non deve essere effettuata automaticamente al verificarsi delle condizioni previste, ma solo quando l'esistenza di un'operazione frazionata "si può desumere". Ciò significa che l'ambito di applicazione della disposizione in esame viene circoscritta alle sole ipotesi in cui, per le circostanze e le modalità con cui le singole operazioni sono compiute, possa presumersi che si tratti di comportamenti volti ad eludere i controlli previsti dalla legge.

La definizione di operazione frazionata - contenuta nel 2° capoverso del medesimo capo 2.3 - che ricomprende quelle "eseguite dal cliente presso la stessa dipendenza dell'ente o istituto nel giorno dell'operazione e nei giorni lavorativi ricompresi nei sette giorni precedenti", tiene conto del fatto che le giornate lavorative nel corso della settimana non coincidono per tutti i soggetti chiamati ad applicare l'art. 13 della legge n. 15/1980.

La dizione del 3° capoverso del capo in esame, nel fare riferimento alle "operazioni effettuate (...) presso il medesimo operatore di sportello" ha tenuto soprattutto conto dell'organizzazione degli enti creditizi. Pertanto - e' stato sottolineato - per gli intermediari non bancari detto soggetto andra' individuato nell'agente o nel promotore finanziario.

4.1 Il capo 2.4, 1° capoverso del decreto prevede per i rapporti continuativi costituiti dal 1° gennaio 1992, l'assunzione dei dati identificativi di colui che procede all'accensione, ivi compreso il codice fiscale, mentre, se gia' in essere all'indicata data, la regolarizzazione con i predetti estremi deve avvenire entro il 31 dicembre 1992 (capo 3, 4° capoverso).

Per rapporto continuativo - ai sensi del 4° capoverso dello stesso capo 2.4 - deve intendersi quello "rientrante nell'esercizio dell'attivita' istituzionale dell'intermediario". E' stato al riguardo rilevato che, pertanto, non sono da registrare i contratti posti in essere dall'intermediario per sopperire alle sue esigenze d'impresa (ad esempio: contratti di affitto, di fornitura, ecc.); al contrario, dovrebbe procedersi all'indicata registrazione per le movimentazioni di mezzi di pagamento effettuate a fronte dei suddetti contratti, non contenendo per esse il decreto analoga limitazione.

4.2 Sempre con riferimento ai rapporti continuativi, e' stato chiarito che vanno acquisiti anche gli estremi relativi al documento identificativo, essendo cio' espressamente stabilito dall'art. 13, comma 4, della legge n. 15/1980; inoltre, la rilevazione in questione va effettuata anche nei confronti degli eventuali delegati del titolare, come sembrerebbe evincersi dal combinato disposto del 1° periodo del succitato comma 4 dell'art. 13 (che impone l'identificazione di chi effettua l'operazione e l'assunzione delle generalita' di colui per conto del quale essa e' eventualmente compiuta) e del 5° periodo dello stesso comma 4 (che, con riferimento ai rapporti continuativi, impone l'acquisizione degli "stessi dati" richiesti per le operazioni con mezzi di pagamento).

Considerato che tale principio risulta applicabile anche nei rapporti costituiti da persone giuridiche - onde i dati sopra indicati debbono essere assunti anche nei confronti del suo legale rappresentante - e' stato avanzato il dubbio che per i contratti della specie gia' in essere al 1° gennaio 1992, occorra procedere

all'integrazione dei dati nei confronti di colui che, allo stato, ne abbia la rappresentanza, ancorche' non effettui operazioni su di essi, trattandosi di rapporti comunque riferibili esclusivamente alla persona giuridica.

E' stato, pertanto, convenuto di chiedere chiarimenti ai competenti organi; l'Associazione ha assicurato il suo interessamento.

4.3 La normativa di attuazione non risolve le problematiche connesse all'assunzione del codice fiscale in relazione ai rapporti continuativi per i quali, in talune particolari ipotesi (ad esempio: soggetti esteri), cio' si appalesa operativamente di particolare difficulta'.

Secondo quanto in proposito riferito, tale questione e' stata rappresentata al Ministero delle Finanze che dovrebbe emanare una specifica regolamentazione al riguardo.

4.4 La prescrizione del 2° periodo del 4° capoverso del capo 3 - (per la quale "l'intermediario non dovra' eseguire operazioni disposte dopo tale data dal cliente, che non abbia reso possibile l'integrazione dei dati") - non fa divieto all'intermediario di accettare pagamenti dal soggetto che non abbia provveduto a fornire i dati richiesti dalla normativa in esame (non trattandosi di operazioni disposte dalla clientela), ma importa per costui l'effetto negativo di non poter pretendere il compimento di atti nel suo interesse dall'intermediario stesso (ad esempio: cancellazione dell'ipoteca, ecc.), finche' non abbia adempiuto agli obblighi di legge.

5. Sempre con riferimento ai rapporti continuativi, il capo 4.1, 6° capoverso del decreto, stabilisce che "i dati identificativi (...) devono essere acquisiti in presenza del titolare del rapporto o del suo mandatario". Al riguardo e' stato precisato che la norma ha inteso vietare l'identificazione "per corrispondenza", dovendo essa avvenire sempre o attraverso un dipendente dell'intermediario (l'art. 13, comma 1, della legge n. 15/1980 parla di "personale incaricato"), ovvero altro soggetto che svolga professionalmente attivita' negoziale per conto dell'intermediario stesso e sia ad esso legato da un rapporto qualificato. Infatti, ad avviso dei partecipanti, il principio che riconosce agli altri enti assicurativi di procedere all'assunzione dei dati in questione attraverso "degli agenti e degli altri collaboratori autonomi" (art. 13, comma 4, legge n. 15/1980), puo' per analogia essere esteso anche agli altri intermediari che abbiano similari forme di organizzazione (si pensi ad esempio alle reti di vendita). Nei casi in esame, ancorche' l'identificazione venga effettuata da soggetto non appartenente alla struttura dell'intermediario, l'onere della registrazione e della conservazione dei dati ricade sempre su quest'ultimo.

E' stato comunque convenuto di chiedere chiarimenti ai competenti organi; l'Associazione ha assicurato il suo interessamento.

5.1 Di piu' complessa soluzione si e' presentato, invece, il problema su chi debba ricadere l'obbligo di procedere agli adempimenti di registrazione e di conservazione laddove un intermediario, per la conclusione dei rapporti ad esso riferentesi, si serva di altro soggetto avente la medesima qualifica.

Infatti - come evidenziato nel corso di un'ampia ed articolata discussione - potrebbe ritenersi applicabile il 4° capoverso del capo 4.2, per il quale "allo scopo di evitare duplicazioni di registrazione, agli adempimenti in parola deve attendere unicamente l'intermediario che viene in contatto con la clientela, anche se la relazione viene instaurata per conto di altri operatori tenuti agli obblighi di legge". In tal senso, inoltre, depone anche la prassi interpretativa formatasi alla luce del decreto del Ministro del tesoro del 4 luglio 1990 - che conteneva una disposizione di analogo tenore - per la quale le operazioni compiute da un soggetto tenuto agli adempimenti in questione per conto di un altro parimenti a cio' obbligato, venivano registrate solo dal primo.

Peraltro l'applicazione anche nelle ipotesi in esame del principio per il quale gli obblighi di identificazione e di registrazione devono essere assolti dal medesimo soggetto, porterebbe alla conseguenza che intermediari, pur avendo instaurato rapporti continuativi, non avrebbero il possesso dei dati ad essi relativi; cio' appare in contrasto alla normativa in esame, per la quale il titolare dei suddetti rapporti e' tenuto non solo a conservare i dati in parola sugli archivi prescritti, ma anche a mantenere (ex art. 2220 c.c.) per lo stesso periodo la documentazione cartacea ad essi sottostante (cfr. il 5° capoverso dello stesso capo 4.2). In tal senso non appare potersi dare valore decisivo alla prassi interpretativa formatasi nel vigore del ricordato decreto del 4 luglio 1990.

Come richiesto dai partecipanti, l'Associazione rappresente-
ra ai competenti organi l'opportunita' di chiarimenti al riguardo.

5.2 Lo stesso capo 4.1, 6° capoverso, prevede altresì l'obbligo di assumere i dati identificativi per i rapporti continuativi in presenza del titolare degli stessi o del suo mandatario, "ove non siano già titolari di altri rapporti presso lo stesso intermediario".

E' stato ritenuto che nelle ipotesi di cui alla prescrizione in esame, la registrazione puo' essere effettuata indicando "nome e cognome o denominazione sociale e gli estremi del rapporto", come esplicitamente ribadito anche dal decreto in esame per le

operazioni con mezzi di pagamento effettuate da titolari di rapporti nominativi in essere, o di un suo delegato e/o procuratore (cfr. capo 4.1, 1° capoverso).

6. Per quanto concerne le modalita' di registrazione, e' stato rilevato come, fino a quando non verra' costituito l'archivio unico a livello di intermediario, i registri debbono essere formati - atteso quanto in proposito disposto dal capo 5 - su supporto cartaceo; inoltre, detti registri possono anche essere a fogli mobili, purché siano rispettate le formalita' indicate nel 2° capoverso del predetto capo 5.

7. In vista dell'emanazione da parte del Ministro del tesoro del decreto sulle modalita' di attuazione dell'archivio unico a livello di intermediario, e' stata manifestata l'esigenza che le problematiche in ordine agli intermediari non bancari vengano approfondite unitariamente a quelle del settore creditizio. L'Associazione ha assicurato la sua disponibilita', cosi' come ha annunciato riunioni con le societa' di leasing e di factoring dedicate - come gia' avvenuto nel 1990 per la legge n. 55 - alla nuova normativa.

Prot.
LG/

Roma,

001676 06.FEB92

AI COMPONENTI LA COMMISSIONE LEGALE

Trasparenza e pubblicit  delle condizioni praticate alla cliente-
la (pos. 1195-XXX)
Iniziative legislative

Si fa seguito alla riunione della Commissione Legale, tenuta-
si il 5 febbraio scorso, per esaminare le "Norme per la trasparen-
za delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari", approvata
in via definitiva dal Senato ed in corso di pubblicazione nella
"Gazzetta Ufficiale", per trasmettere in allegato il relativo
verbale.

Si ringrazia della collaborazione prestata e si inviano i
migliori saluti.

LA DIREZIONE.

Scaglio (firma)

Allegato

APPUNTO

Trasparenza e pubblicit  delle condizioni praticate alla cliente-
la (pos. 1195-XXX)
Iniziative legislative

Il 5 febbraio 1992 si   tenuta presso i locali dell'Associazione una riunione della Commissione Legale, allo scopo di esaminare le "Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari", approvate in via definitiva dal Senato nei giorni scorsi, alla quale erano presenti:

BANCO DI SICILIA	Avv. Armao
BANCA POPOLARE DELL'EMILIA	Avv. Montanari
BANCA POPOLARE DI NOVARA	Avv. Savoia
FEDERAGRARIO PIEMONTE	Dr. Gilli
ISTITUTO S. PAOLO TORINO	Avv. Vesce
BANCO AMBROSIANO VENETO	Avv. Robino
BANCO DI S. SPIRITO	Dr. Tristano
	Dr. Trombetta
CASSA RISPARMIO DI VENEZIA	Avv. Dudan
SICILCASSA	Avv. Emanuele
	Dr. Tagliaferri
CASSA RISPARMIO DI VERONA	Avv. Airolti
BANCA NAZIONALE AGRICOLTURA	Dr. Temperilli
	Dr.ssa Giannone
MONTE DEI PASCHI DI SIENA	Avv. Giulietti
	Dr. Pianigiani
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	Avv. Pico
BANCA POPOLARE DI SONDRIO	Dr. Trinca Talalin
CREDITO ITALIANO	Dr. Foresi
BANCO DI ROMA	Avv. Fanti
BANCO DI NAPOLI	Avv. Sparano
BANCA POPOLARE DI MILANO	Dr. Parrini
BANCA COMMERCIALE ITALIANA	Dr. Rizzi
CARIPLO	Avv. Piscetta
	Dr. Guidi
BANCO DI SARDEGNA	Avv. Sanna
CREDITO ROMAGNOLO	Avv. Valignani
ASSOCIAZ. BANCHE ORDINARIE	Dr. Trabattoni
ASSOCIAZ. NAZ. BANCHE POP. IT.	Avv. Pipitone
BANCO LARIANO	Avv. Ceppetelli
CASSA RISPARMIO DI CALABRIA E LUCANIA	Avv. Giannuzzi
CASSA RISPARMIO DI BOLOGNA	Avv. Renzulli
BANCA CASSA RISPARMIO DI TORINO	Avv. Ronco
	Avv. Giacobbe
CASSA RISPARMIO DI PUGLIA	Avv. Astolfi

BANCO DESIO E BRIANZA
 ISTITUTO MOBILIARE ITALIANO
 BANCA POPOLARE DI BERGAMO
 BANCA D'AMERICA E D'ITALIA
 CREDITO EMILIANO
 BANCA SELLA
 ASSOCIAZ. SOCIETA' FACTORING

Avv. Bruno
 Dr. Tomassetti
 Rag. Nava
 Dr. Mengoni
 Dr.ssa Patrignani
 Dr. Pretti
 Dr.ssa Ferro Milone

il prof. Maccarone in qualita' di consulente dell'Associazione e, per l'ABI, il prof. Bianconi, il dr. Maimeri, il dr. Capaldo e il dr. Verzaro.

La discussione si e' avviata sulle disposizioni che entreranno in vigore dopo l'ordinaria vacatio legis di quindici giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento ed in primo luogo sull'art. 7, relativo al conteggio delle valute sui versamenti.

Al riguardo, accertato che l'articolo in esame si applica esclusivamente alle operazioni passive (cioe' a quelle di raccolta), si e' discusso a lungo circa il significato da attribuire all'ultima parte della norma: infatti, se e' chiaro che per i versamenti indicati nella disposizione in esame gli interessi devono decorrere dal giorno in cui e' effettuata l'operazione, non e' agevole comprendere la portata della locuzione "sono dovuti fino a quello di prelevamento".

Al riguardo sono emerse le seguenti alternative:

a) si potrebbe ritenere che il disposto in esame costituisca una sorta di principio di ordine generale, distaccato dalla tipologia dei versamenti indicati nella norma, che imponga in ogni caso, per le operazioni passive, l'impossibilita' di cessare di riconoscere interessi, sulle somme comunque depositate, prima del giorno del prelevamento: cio' ovviamente, pone la questione di valutare cosa debba intendersi per tale giorno;

b) a questa tesi si e' obiettato che il tenore letterale dell'articolo impedisce di considerare la frase finale avulsa dall'intero contesto, sicche' l'obbligo di riconoscere interessi fino al giorno di prelevamento riguarderebbe solo la provvista versata con una delle operazioni considerate. In altri termini, il legislatore si e' limitato ad assimilare a versamento di contante i versamenti espressamente indicati, con la conseguenza che solo a questa tipologia di operazioni si applica l'intero disposto dell'art. 7.

Pur prevalendo in sede di discussione la seconda delle tesi ora ricordate, si e' peraltro posta in evidenza l'impossibilita' di computare giorni di valuta differenziati sui prelevamenti in funzione delle tipologie di versamento che hanno prodotto il saldo: cio' sia per evidenti difficolta' di carattere organizzativo (non si e' in grado di collegare un prelevamento ad un'operazione di versamento compiuta in precedenza), sia perche' la confu-

sione delle somme in un unico saldo disponibile rende giuridicamente irrilevante la causale del versamento.

Di fronte a queste obiezioni, si e' ipotizzato che l'art. 7 intenda soltanto determinare la decorrenza della valuta per certi versamenti, con la conseguenza che l'inciso finale costituirebbe una mera norma di chiusura, che ribadisce, fra l'altro, un principio di ordine generale: quello, cioe', che gli interessi, essendo frutti civili, sono dovuti dalla banca fin quando la stessa mantiene la disponibilita' delle somme. Una simile lettura rende meno pressante l'esigenza di valutare cosa la legge abbia inteso per "giorno di prelevamento", atteso il carattere meramente ricognitivo che l'affermazione normativa assume.

Con riferimento a quest'ultimo problema, la maggioranza degli intervenuti si e' espressa nel senso che la disposizione di legge, unitamente ad altre considerazioni di ordine piu' generale (quale quella per cui il reato di emissione di assegno a vuoto non si perfeziona nel caso in cui manchino i fondi al momento dell'emissione dell'assegno bancario), rende necessario adeguare la disposizione contrattuale in tema di conto corrente, secondo la quale l'assegno tratto dal correntista va addebitato sul conto dello stesso con valuta giorno di emissione: tale disposizione infatti potrebbe considerarsi derogatoria in peius per il cliente (e quindi nulla) rispetto al disposto dell'ultima parte dell'art. 7 della legge.

Attesa la delicatezza del problema - che coinvolge valutazioni anche di ordine di politica aziendale, considerato il costo che la soluzione proposta riveste per le banche - si e' convenuto che l'Associazione richieda ufficialmente alle aziende rappresentate nella Commissione Legale, via telex, il proprio parere.

Sempre a commento dell'art. 7, si e' evidenziato come non sia del tutto chiara la ratio della salvaguardia garantita al cliente solo per le operazioni passive, soprattutto perche' la tipologia di versamenti indicata (ovvero dei corrispondenti prelevamenti) ben puo' realizzarsi su conti che, per motivazioni diverse, diventano attivi (si pensi agli sconfinamenti o a conti "in nero" che vadano "in rosso").

Si e' convenuto che le diverse impostazioni emerse siano discusse dal gruppo di lavoro, da costituirsi nell'ambito della Commissione Legale (eventualmente integrato di esperti dell'organizzazione), e la soluzione prescelta vada verificata con la Banca d'Italia. Con l'occasione, l'Associazione ha precisato di aver formalmente interessato sia il Governatore che il Ministro del tesoro per assicurare ogni tipo di collaborazione nella redazione della normativa di attuazione, anche tenendo conto dell'esperienza maturata dall'ABI nella gestione dell'Accordo sulla trasparenza: cio' allo scopo sia di segnalare gli interessi del settore, sia di acquisire in anticipo gli orientamenti che si andranno ad assumere, onde informarne tempestivamente le aziende e gli istituti di credito.


Nel contesto della discussione e' anche emersa l'esigenza di valutare la sorte da assegnare all'Accordo Interbancario sulla trasparenza, alla luce della nuova situazione venutasi a creare con l'emanazione della legge: al riguardo, l'Associazione ha assicurato che la questione sara' tempestivamente portata all'esame del Comitato Esecutivo.

Circa le altre disposizioni che entreranno in vigore alla scadenza della vacatio legis, si e' convenuto sulla necessita' - gia' segnalata con lettera-circolare ABI del 28 gennaio scorso - di inviare l'estratto conto anche nel caso di conti che non abbiano subito movimenti per oltre un anno e presentino un saldo inferiore a L. 100.000 (cio' in difformita' con quanto previsto dalle Norme Bancarie Uniformi sul conto corrente). Peraltro, poiche' una simile soluzione finisce per erodere il saldo disponibile per il cliente, si e' richiesto che l'ABI, in sede di contatti con la Banca centrale, si adoperi affinche' sia emanata una disposizione amministrativa (che si fondi su un'interpretazione estensiva del comma 5 dell'art. 8), volta a consentire, nell'interesse del cliente, il mantenimento della prassi attuale.

Perplessita' invece sono state manifestate circa la possibilita', nella fattispecie dianzi illustrata, di cessare la corrispondenza degli interessi, posto che tale soluzione potrebbe porsi in contrasto, almeno in alcune fattispecie, con il disposto dell'art. 7. Peraltro, questo problema e' facilmente risolvibile da parte della banca, inviando ai correntisti che versino nelle condizioni in esame una lettera di recesso, la quale consenta l'estinzione del rapporto e l'accantonamento del saldo in un conto infruttifero.

Scarsamente influente nella prassi operativa e' anche il principio (art. 8, commi 2 e 3) che, in tema di contestazione degli estratti conto, facendo riferimento al ricevimento da parte del cliente, postulerebbe l'invio di detti documenti tramite raccomandata (al limite con avviso di ricevimento): infatti, anche attualmente le aziende di credito, in una valutazione globale di costi e benefici, preferiscono correre il rischio della contestazione "senza limiti di tempo" a fronte della maggiore snellezza operativa connessa con l'invio di tali comunicazioni per lettera semplice.

In ordine ai profili contrattuali coinvolti dalla legge in esame, si e' convenuto sull'opportunita' che, parallelamente alla revisione dei singoli contratti-tipo, si provveda, attesa la ristrettezza dei tempi, a redigere specifiche comunicazioni alla clientela, per informarla delle modificazioni intervenute negli schemi negoziali in essere: della redazione di tali comunicazioni e' stato incaricato il costituendo gruppo di lavoro.



Prot. Roma,
LG/ 002428 26 FEB 92

AI COMPONENTI LA COMMISSIONE LEGALE

Trasparenza e pubblicit  delle condizioni praticate alla cliente-
la (pos. 1195-XXX)
Legge 17 febbraio 1992, n. 154

Si fa seguito alla riunione della Commissione Legale tenutasi il 5 febbraio scorso (il cui verbale   stato inviato con lettera del 6 successivo, prot. LG/1676), nella quale si era dato mandato ad un gruppo ristretto di esaminare le prime implicazioni operative della disciplina legislativa della trasparenza bancaria.

Si informa ora che detto gruppo ha predisposto l'allegata bozza di comunicazione alle associate nella quale   contenuto il testo dell'atto integrativo da far sottoscrivere ai fideiussori che hanno prestato una garanzia omnibus illimitata nell'importo.

In relazione a cio', si prega la S.V. di far conoscere nel piu' breve tempo possibile, via telex o fax, eventuali osservazioni al riguardo, con l'intesa che, ove non pervengano contrarie indicazioni entro il prossimo 4 marzo, la scrivente provveder  a diramare alle associate la comunicazione in esame.

* * *

Con l'occasione, si segnala un ulteriore problema interpretativo, emerso nel corso dei lavori del predetto gruppo, la cui soluzione appare pregiudiziale alle scelte operative da compiersi.

In ordine all'incidenza che la legge in oggetto assume sui contratti in essere, mentre non sorgono questioni sull'applicabilit  ad essi delle disposizioni attinenti al contenuto contrattuale, si   dubitato che la medesima applicabilit  possa essere affermata per le norme che impongono requisiti formali, quale ad

esempio quelle attinenti alla forma scritta (art. 3, comma 1) ed all'approvazione specifica di clausole (art. 4, comma 2).

Al riguardo, si può per un verso ritenere che il consenso, manifestato secondo le forme previste dalla legge a suo tempo vigente, abbia prodotto un contratto valido, che non deve essere adeguato nella forma alle nuove prescrizioni: in altri termini, non avrebbe senso esprimere di nuovo e per iscritto una volontà contrattuale già formalizzatasi in modo legittimo secondo il principio del tempus regit actum; non avrebbe senso neppure far approvare con doppia sottoscrizione la clausola secondo la quale la banca si riserva il diritto di variare il tasso e le condizioni economiche del rapporto, dal momento che ciò accade da tempo ed è accettato dal cliente.

Senza contare poi che in molti contratti bancari è presente una pattuizione analoga a quella di cui all'art. 16 delle Norme sul conto corrente, secondo la quale "l'azienda di credito si riserva la facoltà di modificare in qualsiasi momento le norme e le condizioni tutte che regolano i rapporti di conto corrente": in questi casi, ove si ritenga sostanzialmente equivalente questa clausola con quella di cui all'art. 4, comma 2 della legge n. 154/1992, si tratterebbe della mera accettazione espressa di una prescrizione già approvata per iscritto dal cliente.

Del resto, questa "disparità di trattamento" formale fra vecchi e nuovi contratti non si concretizzerebbe in una "disparità di trattamento" sostanziale, dal momento che le condizioni economiche (art. 4, comma 1) e le successive variazioni (art. 6) saranno comunque essere portate a conoscenza di tutti i clienti secondo le modalità stabilite dalla legge.

Per contro, potrebbe sostenersi che la distinzione fra norme di forma e norme di sostanza non si rinviene nella legge, la quale anzi assegna il termine di 120 giorni proprio per consentire la regolarizzazione di tutti i rapporti sotto ogni profilo: se così non fosse, sarebbe possibile entro tale periodo di tempo stipulare contratti formalmente non in regola con le nuove disposizioni, risultato poco coerente con la ratio della legge.

La scelta fra le due alternative assume notevole rilevanza operativa poiché, ove si accogliesse la tesi da ultimo prospettata, sarebbe necessario, oltre alla formalizzazione scritta dei contratti eventualmente conclusi verbalmente, acquisire dalla clientela la specifica approvazione della clausola che consente alla banca di variare sfavorevolmente le condizioni economiche nel corso del rapporto.

In particolare, l'impostazione emersa nel corso della riunione della Commissione Legale sopra richiamata, di integrare i contratti in essere con una comunicazione inviata dalla banca alla clientela (ai sensi dell'art. 4, comma 1 della legge n. 154/1992), dovrebbe prevedere l'inserimento in tale comunicazione di una pattuizione che attribuisca alla banca stessa la facoltà di

variare le condizioni comunicate, pattuizione per la quale andrebbe ottenuta l'approvazione specifica da parte del singolo cliente.

Appaiono evidenti le complicazioni operative che una simile conclusione comporta, anche se non può tacersi che l'altra alternativa (che si sostanzierebbe nel non acquisire la specifica approvazione della clausola in discorso) potrebbe comportare il rischio di impedire alla banca di variare nel tempo in senso sfavorevole al cliente le condizioni economiche del rapporto.

Nel restare in attesa di conoscere il parere della S.V. anche sulla questione da ultimo segnalata entro il medesimo termine sopra indicato, è gradita l'occasione per porgere i migliori saluti.

IL VICE DIRETTORE GENERALE

(Maurizio Minetti)



Allegato

BOZZA

RISERVATA

L'art. 10 della legge in oggetto - pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale" n. 45 del 24 febbraio scorso - apporta due modifiche al codice civile in tema di fideiussioni, sostituendo l'art. 1938 ed aggiungendo un comma all'art. 1956. Sotto il primo profilo, si stabilisce che "la fideiussione puo' essere prestata anche per un'obbligazione condizionale o futura con la previsione, in quest'ultimo caso, dell'importo massimo garantito"; sotto il secondo, si precisa che "non e' valida la preventiva rinuncia del fideiussore ad avvalersi della liberazione".

L'art. 10 entra in vigore trascorsi centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge (10 marzo 1992), cioe' il 9 luglio 1992.

Cio' posto, da tale data non sara' piu' consentito acquisire fideiussioni omnibus senza limite di importo, cosi' come non sara' piu' possibile giovarsi di quelle clausole contrattuali che derogano al principio sancito nell'art. 1956 c.c., esonerando la banca dall'obbligo di acquisire la "speciale autorizzazione" del fideiussore nelle ipotesi contemplate dal medesimo articolo.

Fermo restando che sara' cura della scrivente procedere quanto prima alla modifica degli schemi contrattuali in essere, per le fideiussioni gia' acquisite senza limite di importo, si pone la necessita' di ottenere dai garanti la limitazione di importo entro la predetta data del 9 luglio p.v., dal momento che

dopo tale data la clausola omnibus priva di limitazione non può più ritenersi valida.

L'inderogabilità dell'art. 1956 c.c. produce l'inefficacia automatica delle clausole contrattuali - in qualunque schema fideiussorio inserite - che dispensano l'azienda di credito dal richiedere al garante la speciale autorizzazione per far credito al debitore "pur conoscendo che le condizioni patrimoniali di questo erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito": cfr. art. 5, comma 1 modd. F1, F2 e F4; art. 6, comma 1 mod. F3, allegati alla circolare serie Tecnica O n. 20 del 17 giugno 1987. Per gli schemi precedentemente vigenti, cfr. lett. e) all. A e all. B alla circolare serie Tecnica C n. 24 dell'11 giugno 1964; lett. e) all. n. 1 e 2 alla circolare serie Tecnica O n. 5 del 24 gennaio 1966.

Attesa la natura della modifica legislativa introdotta, ne segue che non è strettamente necessario, nell'immediato, intervenire sul testo contrattuale, giacché lo stesso deve intendersi automaticamente adeguato al disposto di legge.

Alla luce di queste indicazioni, dal punto di vista operativo appare necessario attenersi alle seguenti indicazioni.

Per le fideiussioni omnibus limitate nell'importo, non è richiesto alcun intervento immediato, poiché la deroga all'art. 1956 c.c. deve intendersi, come detto, automaticamente caducata. Sarà evidentemente cura delle aziende e degli altri intermediari interessati fornire adeguate e precise istruzioni ai propri operatori, affinché tengano conto, nella gestione dei rapporti, del nuovo disposto dell'art. 1956 c.c.

Analogo comportamento può seguirsi per le garanzie specifiche, nelle quali sia presente la menzionata deroga al ripetuto art. 1956 c.c.

Per le fideiussioni omnibus senza limitazione d'importo, è necessario far sottoscrivere dal garante un'apposita dichiarazione che potrebbe avere il seguente tenore:

Spett.le
.....(azienda di credito).....

e, p.c.:(debitore).....

Con riferimento alla fideiussione da me/noi prestata in data a garanzia delle obbligazioni contratte nei Vostri confronti da(indicare il nominativo del/dei soggetto/i garantito/i)....., ed al disposto dell'art. 10 della legge 17 febbraio 1992, n. 154, con la presente Vi comunico/comunichiamo che detta garanzia si intende da me/noi prestata fino alla concorrenza dell'importo di L.

Vi dichiaro/dichiariamo che il presente atto non produce alcun effetto novativo in ordine agli impegni da me/noi a suo tempo assunti e che pertanto restano fermi tutti i patti e le condizioni di cui alla predetta fideiussione, ad eccezione dell'art. 5, comma 1, che deve intendersi così sostituito:

"Il fideiussore avrà cura di tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali del debitore e in particolare di informarsi presso lo stesso dello svolgimento dei suoi rapporti con l'azienda di credito".

Distinti saluti.

(firma.....)

(data.....)

La comunicazione proposta può essere inviata per conoscenza al debitore solo laddove ciò sia ritenuto opportuno per una maggior sollecitazione del garante, salvo ovviamente il caso in cui la garanzia sia stata prestata insciente debitore ai sensi dell'art. 1936, comma 2 c.c.

Dovendosi intervenire in ordine alla limitazione dell'importo, si è ritenuto necessario modificare anche il richiamo alla deroga all'art. 1956 c.c.; a questo riguardo, in funzione dello schema utilizzato per l'acquisizione della garanzia in essere, il riferimento all'art. 5, comma 1 deve essere sostituito utilizzando gli altri riferimenti sopra indicati e comunque la numerazione degli articoli contenuti nei testi negoziali adottati dalla singola azienda.

Circa la determinazione del limite di importo - che deve intendersi comprensivo di ogni interesse ed onere accessorio - si segnala la necessità che si tenga conto, a tal fine, dell'esposizione complessiva del debitore, riferita alle obbligazioni sia dirette che indirette assunte dall'obbligato principale.

Trattandosi di un atto integrativo della fideiussione, esso va sottoscritto, nel caso in cui si tratti di persona giuridica, da coloro che hanno i poteri di rappresentarla, previa acquisizione della consueta documentazione comprovante la corretta formazione della volontà sociale. Su detto atto andrà acquisita la data certa, con le modalità seguite dalle singole aziende.

Circa le modalità da seguire per la sottoscrizione dell'atto sopra riportato, ogni azienda di credito può organizzarsi come meglio ritiene allo scopo di sensibilizzare il fideiussore: si può perciò immaginare un contatto via filo ovvero l'invio di una lettera che accompagni l'atto integrativo, invitando l'interessato

a presentarsi in filiale per procedere alla sottoscrizione dell'atto stesso.

Come sopra specificato, l'atto integrativo deve essere acquisito entro i centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge; ove nell'imminente scadenza di questo termine dovessero residuare delle fideiussioni illimitate nell'importo, può in subordine immaginarsi (a parte ovviamente l'ipotesi, sempre astrattamente percorribile, della chiusura dei fidi e della escusione della garanzia) che l'azienda di credito - sempre prima dello spirare del centoventesimo giorno - spedisca al garante una propria comunicazione in cui indichi l'importo massimo per il quale intende limitare la garanzia: un simile comportamento potrebbe essere valutato, in caso di contestazione, come prova della buona fede contrattuale dell'azienda che ha comunque interessato il fideiussore e che, nel perdurare dell'inerzia di costui, ha "interpretato" lo spirito della legge ed autolimitato la garanzia.